



# Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  
Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori,  
Vigilanza e Normativa Tecnica  
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza

## Risoluzione n. 264058 del 31 dicembre 2012

Oggetto: Destinazione urbanistica immobili sede di Circoli privati – Applicazione della “Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni” del Comune di (...)

Codesta Associazione richiede chiarimenti circa la legittimità del comportamento tenuto dal Dipartimento delle Attività Economiche e Produttive del Comune di (...) a seguito dell'adozione della “Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni”, allegata al Piano Urbanistico del Comune.

Nello specifico evidenzia che il citato Dipartimento impone ai nuovi Circoli privati, sia pur aderenti ad Associazioni Nazionali di promozione sociale, di ubicare la propria sede unicamente negli immobili aventi quale destinazione d'uso quella prevista dalla lettera d) dell'articolo 3 della citata Disciplina, ovvero una destinazione d'uso “Turistico-ricettiva”.

Sottolinea, al riguardo, di aver fatto presente il disposto dell'articolo 32, comma 4 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 “*Disciplina delle associazioni di promozione sociale*”, il quale dispone che “*La sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, (...) indipendentemente dalla destinazione urbanistica*”.

Sottolinea, altresì, di aver richiamato anche il parere del 18 ottobre 2004 n. 557569, espresso dall'allora Ministero delle Attività Produttive, con il quale è stato ribadito e precisato quanto disposto dal citato articolo 32 della legge n. 383 del 2000.

Ciò premesso, preso atto che il Dipartimento delle Attività Produttive del Comune di (...) considera superato tale parere del 2004, oltre al fatto di considerare prevalente rispetto al dettato normativo di una legge nazionale quanto stabilito dalla Disciplina emanata a seguito del piano urbanistico comunale, richiede un autorevole parere anche al fine di evitare una serie di contenziosi di difficile sostenibilità economica.

Al riguardo si precisa quanto segue.



Con riferimento a quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 32 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, la scrivente Direzione non può che ribadire ciò che è stato sostenuto nel parere in precedenza citato e ovvero che l'insediamento di un'associazione di promozione sociale e l'esercizio della relativa attività non può che essere consentito in una qualunque delle zone o destinazioni d'uso omogenee previste dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, senza che, in altri termini, si possano opporre limitazioni derivanti dall'assetto urbanistico del territorio interessato.

Si ritiene, inoltre, di confermare che non costituisce ostacolo, ai fini della suesposta interpretazione del citato articolo 32, quanto disciplinato dall'articolo 2, comma 2, del D.P.R. n. 235 del 2001, il quale dispone che nella denuncia di inizio di attività che deve essere presentata da associazioni o circoli aderenti ad enti o organizzazioni aventi finalità assistenziali che intendano intraprendere attività di somministrazione di alimenti e bevande, il legale rappresentante deve dichiarare tra l'altro che il locale è conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico-sanitaria e ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell'Interno.

Detta disposizione non può essere finalizzata ad imporre il rispetto di una particolare destinazione d'uso in quanto il D.P.R. n. 235 disciplina tutti i circoli privati e le associazioni aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali mentre la legge n. 383 dispone solo per quella limitata categoria di associazioni che soddisfa i rigorosi parametri statuari in essa previsti; inoltre l'attestazione di conformità alla quale fa riferimento l'articolo 2 del D.P.R. n. 235 concerne esclusivamente la materia "edilizia, igienico-sanitaria e .... di sicurezza", in quanto la non necessità della conformità urbanistica dei locali delle associazioni di promozione sociale è acclarata dall'articolo 32, comma 4, della citata legge n. 383 che ne sancisce la compatibilità con tutte le destinazioni d'uso.

Si ribadisce, pertanto, quanto già ritenuto nel citato parere del 2004, ovvero che ad avviso della scrivente non sembrano esservi decisivi argomenti logici e sistematici per ritenere che le associazioni in discorso debbano sottostare a limitazioni in ordine alla destinazione d'uso dei locali ove svolgano attività di somministrazione di alimenti e bevande.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Gianfrancesco Vecchio)